



Ripartizione Affari Generali ed Istituzionali
Area Affari Generali
Ufficio Atti normativi ed Affari Generali
Settore Atti Normativi

Decreto n. 118

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 88 del 12 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 105 del 7 maggio 2012, Supplemento ordinario n. 93;
- VISTO** il D.R. n. 164 del 6 giugno 2012, con il quale è stata istituita la Scuola di Ingegneria (SI-UniBas), con sede a Potenza;
- VISTO** il D.R. n. 286 del 2 agosto 2012, con il quale il prof. Ignazio Marcello MANCINI è stato nominato Direttore della Scuola di Ingegneria (SI-UniBas), per il quadriennio accademico 2012-2016;
- VISTO** il D.R. n. 292 del 2 agosto 2012, con il quale è stata attivata la Scuola di Ingegneria (SI-UniBas) ed è stato costituito il relativo Consiglio;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 30 ottobre 2012, con la quale è stato approvato lo schema tipo del "*Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti/Scuole*", predisposto da un apposito gruppo di lavoro nominato dal medesimo Consesso nella seduta del 24 luglio 2012;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Consiglio della Scuola di Ingegneria (SI-UniBas) nella seduta del 23 gennaio 2013, con la quale è stata approvata, all'unanimità, la bozza del Regolamento di funzionamento della medesima Scuola;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 14 marzo 2013, con la quale è stato affidato a un ulteriore gruppo di lavoro il compito di omogeneizzare i regolamenti di tutte le strutture primarie;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 28 marzo 2013, con la quale è stato approvato il *Regolamento di funzionamento della Scuola di Ingegneria (SI-UniBas)*, subordinatamente all'acquisizione del parere del Consiglio di amministrazione;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso nella seduta del 9 aprile 2013,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DECRETA

Art. 1

E' emanato il "Regolamento di funzionamento della Scuola di Ingegneria (SI-UniBas)", nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il "Regolamento di funzionamento della Scuola di Ingegneria (SI-UniBas)" entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 3

Con apposito decreto rettorale, dalla data di entrata in vigore dei Regolamenti di funzionamento di tutte le Strutture primarie, sarà disposta l'abrogazione della "Parte generale" dei "Regolamenti delle Facoltà e dei relativi corsi di studio" delle preesistenti Facoltà.

Potenza, 15 APR. 2013



IL RETTORE
(Prof. Mauro FIORENTINO)



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA (SI-UniBas)

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, d'ora innanzi denominato Statuto, disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento della Scuola di Ingegneria (SI-UniBas), nel seguito denominata Scuola, istituita con Decreto Rettorale n. 164 del 6 giugno 2012 ed attivata con D.R. n. 292 del 2 agosto 2012.

Articolo 2 Compiti e attività

1. La Scuola persegue le finalità previste dal Decreto Rettorale di istituzione e svolge i compiti previsti dagli art. 21 e 22 dello Statuto, nonché quelli demandati dai pertinenti regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente.
2. La Scuola garantisce ai professori e ai ricercatori ad essa afferenti l'esercizio effettivo della libertà di ricerca e di insegnamento, mettendo a loro disposizione, in relazione alle esigenze e alla disponibilità, spazi, fondi, attrezzature e la collaborazione del personale tecnico-amministrativo.

Articolo 3 Modifica della denominazione e/o delle finalità della Scuola

1. La denominazione e le finalità della Scuola possono essere modificate.
2. La modifica della denominazione e/o delle finalità della Scuola è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, su motivata proposta del Consiglio della Scuola, approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 4 Articolazione in Unità

1. La Scuola può essere organizzata in Unità, comunque denominate, finalizzate alla promozione di azioni e di servizi per la ricerca e per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze in ambiti più omogenei per discipline o per temi, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Ateneo e senza dar luogo a diritto di rappresentanza.



2. La costituzione delle Unità è deliberata dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei componenti e su proposta di almeno 12 professori e ricercatori di ruolo. Nella proposta di istituzione dovranno essere indicate la durata, le finalità e le funzioni dell'Unità, nonché il nominativo del professore o ricercatore che assumerà le funzioni di Coordinatore.
3. Ciascuna Unità è istituita con provvedimento del Direttore, con il quale è nominato, altresì, il Coordinatore.
4. Le Unità non possono essere composte da un numero di professori e ricercatori inferiore a 12. Un professore o ricercatore della Scuola non può afferire a più di una Unità
5. Le Unità, per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 1, formulano proposte al Consiglio di Direzione e alla Commissioni di Ricerca.
6. Le Unità, inoltre, svolgono i compiti eventualmente ad esse delegati dal Consiglio della Scuola, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 8, comma 3.

Articolo 5 Organi di governo della Scuola

1. Sono organi di governo della Scuola:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio.

Articolo 6 Altri Organi della Scuola

1. Nella Scuola, oltre agli organi di governo di cui all'art. 5, sono istituiti:
 - a) il Consiglio di Direzione;
 - b) la Commissione Paritetica docenti-studenti;
 - c) uno o più Consigli di Corsi di Studio;
 - d) la Commissione Didattica;
 - e) la Commissione di Ricerca.
2. Con delibera del Consiglio della Scuola assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto possono essere istituite altre commissioni permanenti quali, ad esempio, la Commissione Orientamento e Tutorato, il Comitato di Indirizzo. Le relative modalità di composizione e di funzionamento sono disciplinate in appositi regolamenti, approvati dal Consiglio della Scuola ed emanati dal Direttore.

Articolo 7 Direttore della Scuola

1. Il Direttore ha la rappresentanza della Scuola e svolge le funzioni demandategli dall'art. 24



- dello Statuto, nonché quelle demandategli dai pertinenti regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente.
2. Il Direttore è eletto tra i professori di I fascia a tempo pieno, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 53 dello Statuto, e con le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
 3. Il Direttore designa il Direttore Vicario secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, dello Statuto.

Articolo 8 Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola, organo di programmazione e di gestione, esercita le attribuzioni che ad esso sono demandate dall'art. 25 dello Statuto, dai pertinenti regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio della Scuola, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 25, comma 2, e 29, comma 3, dello Statuto, delega ai Consigli di Corsi di Studio l'adozione delle delibere relative:
 - a) ai piani di studio individuali e ai percorsi formativi personalizzati per gli studenti part-time;
 - b) al riconoscimento dei crediti formativi universitari nei trasferimenti da altri atenei e nei passaggi tra corsi di studio;
 - c) alla verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione degli studenti per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale;
 - d) alle attività di tirocinio formativo e di orientamento;
 - e) alle attività di orientamento e tutorato;
 - f) alla mobilità studentesca e al riconoscimento delle relative attività svolte.

Ulteriori deleghe inerenti l'organizzazione dei percorsi formativi potranno essere attribuite dal Consiglio della Scuola con delibera assunta a maggioranza degli aventi diritto. Le funzioni delegate sono svolte in conformità alle eventuali linee guida definite dal Consiglio della Scuola.

3. Con apposite deliberazioni assunte a maggioranza degli aventi diritto e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio della Scuola può delegare propri compiti al Consiglio di Direzione e alla Commissione Paritetica docenti-studenti. Con le stesse modalità può delegare specifiche funzioni alle Unità.
4. La composizione del Consiglio è definita dall'art. 25, comma 4, dello Statuto. Con riferimento a tale composizione:
 - a) il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è determinato nella misura del 20% del numero complessivo del medesimo personale assegnato alla struttura;
 - b) il numero dei rappresentanti degli studenti è determinato nella misura del 15% dei componenti il Consiglio;



- c) il numero dei rappresentanti degli assegnisti e dei borsisti è determinato nella misura di 1 assegnista o 1 borsista, purché alla Scuola ne facciano riferimento almeno 3 di essi.
5. Le modalità per la designazione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli studenti, degli assegnisti e dei borsisti sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
6. Il processo “Supporto al Consiglio di Struttura Primaria”, come individuato nel provvedimento del Direttore Amministrativo n. 231 del 3 agosto 2012, è attribuito alla “Unità operativa di Staff: Segreteria del Direttore”.
7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio della Scuola sono attribuite, con apposito provvedimento del Direttore, ad una delle unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione, che partecipano alle adunanze senza diritto di voto.

Articolo 9 Sedute del Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. La convocazione è affissa, altresì, all'Albo della Scuola. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio e se tale integrazione è approvata all'unanimità.
3. Le sedute del Consiglio sono valide a condizione che:
 - a) tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
 - b) sia presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.Ai fini della verifica della validità, gli intervenuti alla seduta sono tenuti a firmare il prospetto delle presenze sia al loro ingresso sia all'uscita, qualora intendano allontanarsi definitivamente dalla stessa prima della sua conclusione. Gli allontanamenti temporanei e i relativi rientri devono essere comunicati dagli interessati al segretario verbalizzante.
La seduta non è valida in assenza del Direttore o del Direttore Vicario. In tal caso, la seduta viene sospesa e riprende quando il Direttore o il Direttore Vicario rientrano. In caso di incompatibilità sia del Direttore sia del Direttore Vicario, nonché in caso di urgenza, la seduta è presieduta dal decano dei professori di I fascia presenti alla seduta.
4. I componenti del Consiglio della Scuola di cui al precedente articolo 8, comma 4, ove non



diversamente previsto da specifiche norme legislative e regolamentari, partecipano a tutte le deliberazioni, fatta eccezione per quelle concernenti:

- a) la richiesta di avvio del procedimento di chiamata per la copertura di posti di professori di ruolo di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per i posti di I fascia, e di I e di II fascia, per i posti di II fascia;
- b) la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei professori di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per le chiamate dei professori di I fascia, e di I e di II fascia, per le chiamate dei professori di II fascia;
- c) la richiesta di avvio del procedimento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori confermati;
- d) la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia;
- e) le questioni relative ai professori e ai ricercatori che comportino un giudizio di merito sugli stessi, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.

Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione sono presenti alla trattazione di tutti gli argomenti. Esse partecipano alle sedute con funzioni consultive e senza diritto di voto e, pertanto, non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle stesse.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dallo Statuto, da atti regolamentari e dalla normativa vigente. Ciascuna deliberazione deve essere assunta con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, ad eccezione delle votazioni riguardanti valutazioni discrezionali in merito a interessi individuali, valori e qualità di determinate persone, che devono essere adottate a scrutinio segreto.
6. Nessuno può partecipare alla discussione su questioni che lo riguardino personalmente ed esprimere su queste il proprio voto.
7. Tutte le deliberazioni sono assunte nel rispetto del Codice Etico della Comunità dell'Università degli Studi della Basilicata.
8. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono state adottate, e sono trasmesse con celerità agli uffici della Scuola che devono curarne l'esecuzione.
9. I verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali delle discussioni e il dispositivo di approvazione per ciascun punto all'ordine del giorno. Chiunque intenda far iscrivere a verbale un intervento o una dichiarazione di voto è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva. Le rettifiche al verbale in sede di approvazione nella seduta successiva non possono modificare le determinazioni adottate



10. I verbali, sottoscritti in ogni pagina dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, sono conservati a cura della "Unità operativa di Staff: Segreteria del Direttore". Estratti del verbale sono trasmessi, a cura del Direttore, agli uffici dell'Amministrazione centrale, qualora vi siano adempimenti a loro carico.

Articolo 10 Consiglio di Direzione

1. Il Consiglio di Direzione coadiuva il Direttore nell'istruzione dei temi da sottoporre all'attenzione del Consiglio della Scuola, al quale formula proposte sulle materie di cui all'art. 25 comma 1 - lettere a), b) e c) -, dello Statuto. Il Consiglio, inoltre, può formulare proposte su tutte le altre materie previste dal medesimo art. 25.
2. Il Consiglio di Direzione, inoltre, svolge i compiti eventualmente delegati dal Consiglio della Scuola.
3. Il Consiglio di Direzione elabora il documento annuale di valutazione delle attività della struttura e lo sottopone al Consiglio della Scuola.
4. Il Consiglio di Direzione è composto da:
 - a) il Direttore della Scuola, che lo presiede;
 - b) il Direttore Vicario;
 - c) il Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti o suo delegato, individuato tra i componenti di cui all'art. 12, comma 4, lett. a);
 - d) i Coordinatori dei Consigli di Corsi di Studio;
 - e) il Presidente della Commissione di Ricerca;
 - f) i Coordinatori delle Aree di ricerca;
 - g) un rappresentante dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca, designato dai Coordinatori stessi;
 - h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - i) due rappresentanti degli studenti e/o degli assegnisti e borsisti.

Per i Consigli di Corsi di Studio Interstruttura e le Aree di Ricerca Interstruttura il cui Coordinatore non sia un componente della Scuola di Ingegneria, questi è sostituito da un proprio delegato designato tra i professori e i ricercatori del Consiglio di Corsi di studi o, rispettivamente, dell'Area di Ricerca, afferenti alla Scuola di Ingegneria.

5. Partecipano alle sedute con funzioni consultive:
 - a) i componenti della Commissione Didattica;
 - b) i componenti della Commissione di Ricerca;
 - c) gli altri Coordinatori dei corsi di Dottorato di Ricerca;
 - d) i Presidenti o i Coordinatori delle commissioni permanenti istituite nella Scuola.
6. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione partecipano alle sedute del Consiglio di Direzione con voto solo consultivo.



7. Il Consiglio di Direzione è costituito con Provvedimento del Direttore della Scuola.
8. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e quelli degli studenti e/o assegnisti e borsisti sono designati, al loro interno, dalle omologhe rappresentanze facenti parte del Consiglio della Scuola. Tali rappresentanti durano in carica due anni accademici, purché conservino la titolarità della rappresentanza in seno al Consiglio della Scuola.
9. I professori e i ricercatori componenti del Consiglio di Direzione durano in carica quattro anni accademici, purché conservino la titolarità della funzione in virtù della quale fanno parte dell'organo.
10. I componenti del Consiglio di Direzione decadono qualora, senza giustificata motivazione, non partecipino a tre sedute consecutive dell'organo. Decadono, in ogni caso, qualora non partecipino a sei sedute, nell'arco di un anno accademico.

Articolo 11 Sedute del Consiglio di Direzione

1. Il Consiglio di Direzione è convocato dal Direttore ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. Le sedute del Consiglio di Direzione sono valide a condizione che:
 - a) tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
 - b) sia presente la maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto.

I componenti che partecipano alle sedute con funzioni consultive non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle stesse.

Ai fini della verifica della validità, gli intervenuti alla seduta sono tenuti a firmare il prospetto delle presenze sia al loro ingresso sia all'uscita, qualora intendano allontanarsi definitivamente dalla stessa prima della sua conclusione. Gli allontanamenti temporanei e i relativi rientri devono essere comunicati dagli interessati al segretario verbalizzante.

La seduta non è valida in assenza del Direttore o del Direttore Vicario. In tal caso, la seduta viene immediatamente sospesa e riprende quando il Direttore o il Direttore Vicario rientrano. In caso di incompatibilità sia del Direttore sia del Direttore Vicario, nonché in caso di urgenza, la seduta è presieduta dal decano dei professori di I fascia presenti alla seduta.

4. La partecipazione alle deliberazioni e l'assunzione delle decisioni si svolgono secondo le stesse modalità previste per le sedute del Consiglio della Scuola.
5. Il processo "Supporto al Consiglio di Direzione", come individuato nel provvedimento del



Direttore Amministrativo n. 231 del 3 agosto 2012, è attribuito alla "Unità operativa di Staff: Segreteria del Direttore".

6. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio di Direzione sono attribuite, con apposito provvedimento del Direttore, ad una delle unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione
7. I verbali, sottoscritti in ogni pagina dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, sono conservati a cura della "Unità operativa di Staff: Segreteria del Direttore".

Articolo 12 **Commissione Paritetica docenti-studenti**

1. Alla Commissione Paritetica docenti-studenti sono demandati i compiti previsti dalla Legge 240/2010 e dai relativi decreti attuativi. In particolare:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lettera a);
 - c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - d) esprime parere sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
2. La Commissione Paritetica docenti-studenti, inoltre, svolge i compiti eventualmente ad essa delegati dal Consiglio della Scuola.
3. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le modalità di composizione, di nomina del Presidente e di funzionamento della Commissione Paritetica sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio della Scuola ed emanato dal Direttore.
4. La Commissione paritetica docenti-studenti deve comprendere almeno:
 - a) 1 professore o ricercatore, afferente alla Scuola, per ciascun corso di laurea o laurea magistrale, ovvero 2 professori o ricercatori, per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, designati dal relativo Consiglio di Corsi di Studio;
 - b) 1 studente per ciascun corso di laurea o di laurea magistrale, ovvero 2 studenti nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico, designati al proprio interno dalla rappresentanza degli studenti nel relativo Consiglio di Corsi di Studio;In presenza di un unico Consiglio di Corsi di Studio, la Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da almeno due componenti di cui alla lettera a) e due componenti di cui alla lettera b)
5. La Commissione Paritetica docenti-studenti è costituita con Provvedimento del Direttore della Scuola, che ne convoca la prima riunione.



6. Ai sensi dell'art. 28, comma 5, dello Statuto, i componenti della Commissione Paritetica docenti-studenti durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è di durata biennale.
7. La Commissione Paritetica docenti-studenti è convocata dal Presidente ogni volta che si renda necessario.
8. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
9. Le sedute della Commissione Paritetica docenti-studenti sono valide se sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e a condizione che siano rappresentate entrambe le componenti di cui al comma 4, lettere a) e b).
10. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza nelle prime tre votazioni, nella terza di esse prevale il voto del Presidente.
11. Partecipa alle sedute della Commissione Paritetica docenti-studenti, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il responsabile del "Settore Gestione della Didattica". Il segretario verbalizzante è individuato dal Presidente.
12. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati a cura del "Settore Gestione della Didattica".

Articolo 13 Consigli di Corsi di Studio

1. I Consigli di Corsi di Studio svolgono funzioni istruttorie e di proposta in materia di organizzazione e gestione delle attività di uno o più corsi di studio affini per contenuti, anche attivati da più strutture primarie.
2. I Consigli di Corsi di Studio elaborano proposte in materia di:
 - a) definizione e modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio;
 - b) definizione e modifiche dei regolamenti dei corsi di studio;
 - c) articolazione dell'offerta formativa dei corsi di studio.
3. Ai Consigli di Corsi di Studio sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'art. 8, comma 2, del presente regolamento.
4. Il Consiglio del corso di studio svolge funzioni istruttorie in ogni altra materia inerente l'organizzazione dei percorsi formativi, non ricompresa tra le materie oggetto di delega.
5. Il Consiglio della Scuola, per i corsi attivati con il contributo di più Dipartimenti o Scuole, può, d'intesa con questi, istituire Consigli di Corsi di Studio Interstruttura. L'istituzione deve



essere deliberata da tutte le strutture coinvolte.

6. Le modalità di composizione, di nomina del Coordinatore e di funzionamento dei Consigli di Corsi di Studio sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio della Scuola ed emanato dal Direttore. Tale regolamento, nel caso di corsi di studio interstruttura, è approvato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture primarie coinvolte, ed è emanato con decreto del Rettore.
7. Nella definizione della composizione dei Consigli di Corsi di Studio viene tenuto in considerazione l'incardinamento dei docenti nei corsi di studio previsto dalla normativa vigente e, inoltre, deve essere garantita la presenza di una rappresentanza degli studenti almeno nella misura prevista dalla normativa vigente, numericamente pari al 15% dei componenti complessivi. Tale rappresentanza, nel caso in cui non risultasse eletta, è individuata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola, tra gli studenti iscritti al Corso di studio.

Articolo 14 Commissione Didattica

1. La Commissione Didattica svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività didattiche della Scuola e, in particolare, armonizza le proposte e i pareri dei Consigli di Corsi di Studio, ai fini della definitiva proposta da sottoporre al Consiglio della Scuola.
2. La Commissione Didattica formula al Consiglio della Scuola proposte e pareri in materia di monitoraggio e valutazione delle attività didattiche.
3. La composizione della Commissione Didattica coincide con quella della Commissione paritetica docenti-studenti, ad esclusione della componente studentesca. La Commissione Didattica è presieduta dal Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti.
4. Le modalità di funzionamento della Commissione Didattica sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio della Scuola ed emanato dal Direttore.
5. Il Consiglio della Scuola, per i corsi attivati con il contributo di più Dipartimenti o Scuole, può, d'intesa con questi, istituire Commissioni Didattiche Interstruttura. L'istituzione deve essere deliberata dai Consigli di tutte le strutture primarie coinvolte.
6. Le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione Didattica Interstruttura sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dai Consigli dei Dipartimenti o Scuole coinvolti ed emanato dal Direttore della struttura primaria in cui ha sede amministrativa il corso di studio. Qualora la Commissione Didattica Interstruttura faccia riferimento a più corsi di studio, aventi sedi amministrative in differenti strutture primarie, il regolamento è emanato congiuntamente da tutti i direttori delle strutture primarie coinvolte.



Articolo 15 Commissione di Ricerca

1. La Commissione di ricerca svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività di ricerca della Scuola.
2. La Commissione di ricerca formula al consiglio della scuola proposte e pareri in materia di promozione della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca.
3. La Commissione di ricerca cura tutti gli adempimenti cui è chiamata la Scuola nell'ambito Valutazione della Qualità della Ricerca.
4. La Commissione di ricerca è composta almeno:
 - a) dai Coordinatori delle Aree di ricerca o loro delegati;
 - b) da professori o ricercatori, designati all'interno di ciascuna Area di ricerca, in misura pari ad uno ogni quindici componenti.La Commissione di ricerca, di norma, è composta da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti.
5. Partecipa alle sedute della Commissione di ricerca, con funzioni consultive, il responsabile del "Settore gestione della ricerca".
6. La Commissione di ricerca interagisce con le Aree di ricerca.
7. I professori e i ricercatori della Scuola afferiscono alle Aree di ricerca, costituite sulla base delle aree scientifiche individuate nel Documento di proposta di costituzione della Scuola di Ingegneria. L'afferenza, di norma, è effettuata tenendo conto dell'appartenenza alle aree CUN. Ciascun professore o ricercatore può afferire a una sola area di ricerca.
8. E' consentita la costituzione di Aree di ricerca interstruttura cui possono afferire, oltre a professori e ricercatori della Scuola, anche professori e ricercatori di altre strutture primarie dell'Università degli Studi della Basilicata che condividano programmi e temi di ricerca.
9. Le Aree di ricerca formulano proposte alla commissione di ricerca in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività di ricerca della Scuola, di promozione della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca.
10. Le Aree di ricerca coadiuvano la commissione di ricerca nell'ambito degli adempimenti previsti dalla valutazione della qualità della ricerca.
11. Le modalità di costituzione, composizione, funzionamento e nomina del Presidente/Coordinatore della Commissione di ricerca/Aree di ricerca sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio della Scuola ed emanato dal Direttore. Tale regolamento, nel caso di Commissioni o Aree di ricerca interstruttura, è approvato dai Consigli delle strutture istitutrici ed emanato congiuntamente dai relativi Direttori.



Articolo 16

Personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato alla Scuola dal Direttore Generale con proprio provvedimento.
2. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, coadiuvano il Direttore per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-gestionale.
In particolare:
 - a) il responsabile del settore “servizi amministrativo-contabili” è preposto a coordinare le attività del personale tecnico-amministrativo della Scuola assegnato al Settore, assumendo le responsabilità dei conseguenti atti;
 - b) il responsabile del settore “gestione della didattica” è preposto a coordinare le attività del personale tecnico-amministrativo della Scuola assegnato al Settore, assumendo le responsabilità dei conseguenti atti;
 - c) il responsabile del settore “gestione della ricerca” è preposto a coordinare le attività del personale tecnico-amministrativo della Scuola assegnato al Settore, assumendo le responsabilità dei conseguenti atti.
3. Il personale inquadrato nella “Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati”, in considerazione della specifica qualificazione e in base alle esigenze della Scuola, svolge attività di supporto alla ricerca, alla didattica e/o ai servizi.
4. Il personale di cui al precedente comma 3, con provvedimento del Direttore della Scuola, sentito il Consiglio, può essere assegnato a uno o più laboratori di cui al successivo art. 18 e/o ai settori e alle unità operative della Direzione.
5. Il personale assegnato ai laboratori opera sotto la direzione del docente responsabile scientifico del laboratorio.

Articolo 17

Locali e attrezzature

1. La Scuola ha sede nei locali ad essa assegnati dall'Ateneo. I locali assegnati alla Scuola sono destinati esclusivamente alle attività istituzionali della struttura. Attività extra-istituzionali dovranno essere appositamente autorizzate dal Direttore, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di ateneo.
2. La Scuola, per l'assolvimento dei propri compiti, si avvale degli studi, dei laboratori, delle attrezzature e dei materiali in dotazione e degli ulteriori beni mobili e immobili eventualmente assegnati o acquisiti a qualunque titolo.
3. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature della Scuola è consentito a tutto il personale della struttura, agli studenti iscritti ai Corsi di studio, ai Corsi di dottorato di ricerca, ai Master e alle Scuole di specializzazione, agli assegnatari di borse di studio e



assegni di ricerca, in base alle relative esigenze.

4. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature della Scuola è consentito, inoltre, a professori e ricercatori di altre università, agli affidatari di insegnamenti, ai ricercatori di enti di ricerca e del mondo della produzione, nonché ad altri soggetti legittimati in forza di contratti, accordi e convenzioni.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, l'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature da parte di soggetti esterni deve essere autorizzato dal Direttore della Scuola.

Articolo 18 Laboratori

1. Nella Scuola possono essere attivati laboratori di ricerca, di didattica e di servizi.
2. Il responsabile dei laboratori di cui al comma 1 coincide con il "responsabile delle attività" previsto dall'art. 8 del "Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.I. 363 del 5.8.98", fatta eccezione per il responsabile dei laboratori in cui sono utilizzati esclusivamente videoterminali o attrezzature non comportanti rischi specifici.
3. Nel caso in cui il responsabile dei laboratori non coincida con il "responsabile delle attività" richiamato al comma precedente, la responsabilità scientifica è affidata dal Consiglio della Scuola, su proposta del Direttore, a un professore di ruolo o ricercatore confermato.
4. Il responsabile tecnico dei laboratori di cui al comma 1 coincide con il "preposto" previsto dagli artt. 8 e 9 del "Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.I. 363 del 5.8.98", fatta eccezione per il responsabile tecnico dei laboratori in cui sono utilizzati esclusivamente videoterminali o attrezzature non comportanti rischi specifici.
5. Nel caso in cui il responsabile tecnico non coincida con il "preposto" richiamato al comma precedente, la responsabilità tecnica è affidata dal Consiglio della Scuola, su proposta del Direttore, a tecnici in possesso di idonea qualifica professionale.
6. Il funzionamento di ciascun laboratorio può essere normato da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio del Dipartimento.

Articolo 19 Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria e contabile della Scuola è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.



Articolo 20 **Approvazione e modifiche**

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio della Scuola ed è approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Esso è emanato dal Rettore con proprio decreto.
2. Per le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni indicate al comma 1.

Articolo 21 **Norme transitorie e di rinvio**

1. Nelle more dell'approvazione degli appositi Regolamenti, ove necessario, i Componenti e i Presidenti/Coordinatori degli organi interni alla Scuola sono designati dal Consiglio della Scuola.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, anche in tema di sicurezza, si rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

Articolo 22 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.